Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE "D"
REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO
E
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

MATRICE DEL DOCUMENTO		
Adottato dall'Amministratore Unico	Data	Firma

INDICE

PARTE SPECIALE D **3**

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25 bis del Decreto) **3**

e **3**

Delitti contro l'industria ed il commercio **3**

Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto.) **3**

1. Rinvio al catalogo dei reati presupposto. **3**

2. Funzioni coinvolte **3**

3. Procedure e programmi applicabili **3**

4. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione. **4**

5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza. **4**

PARTE SPECIALE D

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25 bis del Decreto)
e
Delitti contro l'industria ed il commercio
Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto.)

1. Rinvio al catalogo dei reati presupposto.

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato di cui alla presente Parte Speciale si rinvia alla lettura estesa dei reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, contemplati agli articoli 25-bis 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 che devono essere contemplati anche tenendo conto della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

2. Funzioni coinvolte

Il reato, a livello apicale, potrebbe essere astrattamente attribuito in capo a:

- Amministratore Unico;
- Direttore Generale;
- Direttore Tecnico;
- Responsabile Amministrativo.

Per quanto attiene all'identificazione delle attività sensibili, in particolare, sono state individuate ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le seguenti aree di rischio:

- Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie;
- Gestione messa in commercio dei prodotti e, in generale, delle attività commerciali;
- Gestione delle non conformità riscontrate (anche post-vendita);
- Partecipazione a partnership (Joint Venture e ATI) - Selezione dei partner d'affari.

3. Procedure e programmi applicabili

In relazione alle attività sensibili deve esser fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti di cui sia conosciuta, o di cui si abbia il fondato sospetto, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità.

Di seguito si evidenziano gli atti societari e le procedure aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati *de quibus* ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate:

ELENCO PROCEDURE CHE FORMALIZZANO RUOLI E RESPONSABILITÀ COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI *DE QUIBUS*
Limiti alla disponibilità di denaro contante e valori bollati (che dovranno essere sempre entro i limiti di legge);

Verbali/report inviati al superiore gerarchico (e da questi validati) in relazione all'utilizzo eventuale del denaro contante e dei valori bollati, con tracciabilità delle operazioni

4. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione.

Il Modello, in relazione alle attività sensibili ai sensi dell'art. 25 *bis* e 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001, prevede, inoltre, i principi di controllo di seguito indicati:

- Tutto il personale coinvolto nel processo di preparazione, selezione e aggiudicazione di gare d'appalto è tenuto al rispetto delle norme di legge sulla concorrenza leale, riconoscendo l'importanza fondamentale di un mercato competitivo. A tal fine, è fatto divieto alla Società di condurre pratiche (es. creazione di cartelli, spartizione di mercati, accordi condizionati, ecc.) che rappresentino una violazione delle leggi sulla concorrenza.
- È vietato commercializzare prodotti che non siano in possesso delle relative autorizzazioni;
- È vietato commercializzare prodotti su cui gravino diritti di proprietà industriale in capo a soggetti terzi.

Ai Responsabili coinvolti nella gestione dei prodotti posti in vendita è fatto obbligo di:

- garantire che siano definiti i requisiti dei prodotti destinati alla vendita;
- garantire adeguati controlli di qualità sia per i prodotti in ingresso che per i prodotti in uscita nonché nell'ambito di tutto il processo produttivo;
- verificare la veridicità e correttezza della documentazione a supporto dei controlli effettuati e garantirne l'archiviazione, anche per il tramite di specifici sistemi informativi;
- assicurarsi che i prodotti commercializzati dalla Società siano dotati delle necessarie autorizzazioni e degli standard qualitativi richiesti.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI
• **la qualificazione e selezione dei fornitori avviene sulla base di requisiti e criteri predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti con regolare periodicità;**
• **non possono essere utilizzati prodotti non conformi rispetto alla normativa di settore;**
• **viene verificata la corrispondenza merceologica con quanto dichiarato nella relativa etichettatura, ovvero rispetto a quanto dichiarato in contratto.**

5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati quivi considerati, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
• **audit fornitori;**

- **audit sulle non conformità rilevate.**

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire all'Amministratore Unico di Berna Engineering S.r.l., al quale compete ogni decisione in merito alle sanzioni irrogabili.